Quesito n. 16

Premesso che l'aggiudicatario delle procedure opererà – non già come appaltatore bensì – quale concessionario di lavori pubblici (con le conseguenti prerogative di cui all'articolo 142, comma 4 e 149 del D.lgs 163/2006), si chiede di voler confermare (anche alla luce del Vostro chiarimento in risposta al quesito n. 8) che, per le lavorazioni previste dal bando e rientranti in categoria OG11 (classifica II), sono strettamente ammissibili le seguenti due alternative:

- A. esecuzione diretta da parte del concessionario, purché quest'ultimo o come impresa singola, ovvero come RTI di tipo verticale disponga già al momento della sua offerta di un'attestazione SOA adeguata per catgorie e classifiche alla lavorazioni in questione (ed è questo, si ritiene, il caso considerato dal Vostro chiarimento);
- B. oppure, l'affidamento in appalto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 del D.lgs 163/2006) della totalità delle stesse opere (OG11, classifica II) da parte del concessionario ad un'impresa terza, ovviamente munita dell'attestazione SOA in questione.

Atteso infatti che anche l'opzione sub B appare perfettamente coerente non solo con il quadro normativo vigente (com'è noto, l'intera Sezione del Codice dei Contratti Pubblici ove è collocato l'art. 149 del D.lgs 163/2006 è espressamente riferito agli "Appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici"), ma anche con le previsioni di gara, si chiede di voler confermare con la massima urgenza la praticabilità del modulo partecipativo come sopra descritto; un modulo nel quale – ripetesi – il concessionario – ancorché privo di una SOA in categoria OG11, classifica II) affiderebbe in appalto i relativi lavori ad un'impresa adeguatamente qualificata a garanzia della corretta esecuzione dell'intervento.

Risposta al quesito n. 16

Nel prendere atto che l'alternativa di cui alla lett. A. risulta già soddisfatta dalla risposta fornita al quesito n.8 e che l'opzione di cui alla lett. B. "appare perfettamente coerente anche con le previsioni di gara", si conferma l'ammissibilità delle due opzioni formulate.